

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: ordine di sgombero della casa di guardia casello Pimpisu in agro di Serramanna di proprietà del demanio dello Stato, affidato in gestione all'Ente acque della Sardegna per l'esercizio delle proprie attività istituzionali

L'anno 2015, il giorno dodici , del mese di giugno nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Avvocato Giuseppe Verona, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 54 del 25 maggio 2015, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/7 del 19 maggio 2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTO il Decreto n. 24 del 19.03.2015 con cui il Presidente della Regione ha conferito all' Ing. Franco Ollargiu le funzioni di Direttore Generale dell'ENAS con effetto immediato e per tre mesi;


VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 27 del 17 aprile 2015, come rettificata dalla successiva Deliberazione n° 32 del 28 aprile 2015, concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 - 2017", in merito alla quale la Giunta Regionale con deliberazione n° 24/20 del 19 maggio 2015 ha espresso il nulla osta alla immediata esecutività;

PREMESSO:

- che, in data 28/01/2015, il personale dell'Ente addetto alla gestione e controllo delle opere del Settore 3, Servizio Gestione Sud, nel transitare sulla S.P. 60, località Pimpisu, si accorgeva della presenza di una famiglia di nomadi di probabile nazionalità serba all'interno della casa di guardia in oggetto;
- che i predetti occupanti abusivi, prontamente invitati ad abbandonare il casello si rifiutavano di obbedire a tale richiesta;
- che in conseguenza di tale rifiuto, in data 28/02/2015 veniva dall'Ente presentata querela presso la Legione dei Carabinieri di Samassi, al fine di denunciare l'abusiva occupazione dell'immobile e di chiederne il rilascio immediato, nonché di procedere penalmente nei confronti degli abusivi per tutti i reati ravvisabili nella querela;
- che, a seguito della predetta querela l'Enas ha dato avvio, ai sensi della legge 241/90, al procedimento finalizzato all'emanazione dell'ordinanza per lo sgombero dell'immobile occupato abusivamente;
- che decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di sgombero, l'occupazione abusiva dell'immobile permane e che tale situazione non può essere assolutamente oltremodo tollerabile anche per ragioni di sicurezza e d'ordine pubblico, a tutela dei quali si rende necessaria l'adozione di un immediato atto di sgombero;

VISTE le disposizioni contenute nell'art. 823, Il comma c.c.;

Il Commissario Straordinario
Avv. Giuseppe Verona



ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

DELIBERA

- ai sensi dell'art. 823, Il comma c.c. di ordinare agli occupanti la Casa di Guardia Casello Pimpisu in agro di Serramanna di provvedere allo sgombero dell'immobile assegnando a tal fine il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza, fatto salvo ogni diritto azione e ragione per gli eventuali danni arrecati;
- di avvertire che:
 - ove gli occupanti non provvedano spontaneamente al rilascio dell'immobile (libero da persone e cose) entro il termine assegnato, l'Ente chiederà l'intervento delle Forze dell'ordine per procedere allo sgombero coattivo dello stesso, senza ulteriore preavviso;
 - le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli occupanti non venissero reperiti all'interno dell'immobile, tramite apertura coattiva della porta d'ingresso, inventario di mobili e arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di tutte le spese di accesso, trasporto, deposito, di giudizio, nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo sostenute dall'Enas per il recupero dell'immobile in oggetto, senza assunzione di alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli interessati che verrà considerato "res derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c.;
- di disporre la notifica mediante consegna a mani della presente ordinanza agli occupanti la casa di guardia Casello Pimpisu in agro di Serramanna e l'invio tramite raccomandata A/R di copia della presente ordinanza al Comune di Serramanna e ai Carabinieri di Samassi;
- di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla sua notifica.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
Avv. Giuseppe Verona



Il Direttore Generale Ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu



SAG/SL/MP *YP*
SAG/SL/COORD/MC *sf*